

Giunta comunale del 18.02.2004. Delibera n. 12.

OGGETTO : D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 art. 1 comma 3 ed articolo 3 della Legge 27.12.2002 n. 289 : Conferma per l'anno 2004 della aliquota della Addizionale IRPEF in vigore nell'anno 2003.

La Giunta Comunale

CONSIDERATO CHE

- Il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13.05.1999 n. 133 ha previsto la possibilità da parte degli Enti locali (Comuni e Province) di istituire, con decorrenza 01.01.1999, una addizionale all'Irpef e che la determinazione della relativa aliquota veniva allora demandata alla emanazione di uno o più Decreti del Ministero delle Finanze di concerto con quelli del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dell'Interno;
- il comma 3 dell'art. 1 del predetto D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 ha previsto inoltre che i Comuni possano deliberare la variazione della aliquota di compartecipazione all'addizionale da applicarsi a partire dall'anno successivo con provvedimento da pubblicare entro 40 giorni sulla Gazzetta Ufficiale, pur in mancanza del Decreto interministeriale sopramenzionato;
- L'aliquota di tale compartecipazione non può eccedere lo 0,5% (da raggiungere in un periodo massimo di 3 anni anche non consecutivi) con un incremento annuo, a partire dall'anno di prima applicazione, non superiore allo 0,2%;
- Con delibera del consiglio comunale n. 11 del 08.03.2000 il Comune di Torre di Mosto ha applicato per la prima volta tale compartecipazione alla addizionale IRPEF fissando l'aliquota nello 0,2% per tale anno;
- con delibera della Giunta comunale n. 21 in data 14.03.2001 tale aliquota di compartecipazione della addizionale IRPEF per l'anno 2001 è stata portata allo 0,3% con un aumento dello 0,1% rispetto all'anno 2000;
- con delibera della Giunta comunale n. 20 del 13.03.2002 tale aliquota di compartecipazione della addizionale IRPEF per l'anno 2002 è stata portata allo 0,4% con un aumento dello 0,1% rispetto all'anno 2001;
- Che l'articolo 3 della Legge 27.12.2002 n. 289 – Finanziaria per l'anno 2003 - al 1° comma ha stabilito che, in funzione della attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, gli aumenti della addizionale IRPEF deliberati successivamente al 29.09.2002 sono sospesi “ Fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del D.Lgs. 28.08.1997 n. 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- Che ciò significa che: a) possono essere deliberati aumenti della aliquota IRPEF anche dopo il 29.09.2002 ma i relativi effetti sono temporaneamente sospesi; b)

sono efficaci solo i provvedimenti che siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002;

- L'art. 134, comma 3 del Tuel 18.08.2000 n. 267 (ex-art. 47, comma 2, della Legge 08.06.1990 n. 142) aveva stabilito che l'esecutività della delibera comunale di variazione della aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef decorra dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- Il comma 1 dell'art. 28 della Legge 25.11.2000 n. 342, nel sostituire il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, ha stabilito che in deroga all'articolo 134, comma 3, del Tuel 18.08.2000 n. 267 (ex-art. 47, 2^a comma, della Legge 08.06.1990 n. 142), che l'esecutività della delibera di variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef decorra dalla data della pubblicazione della stessa per estratto nella Gazzetta Ufficiale che deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio comunale;
- Tale disposizione ha trasformato la natura della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale da "notiziale" a sostanziale per cui i sostituti di imposta sarebbero stati tenuti ad applicare l'aliquota di compartecipazione solo dopo la pubblicazione della aliquota deliberata dal Comune;
- Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 ha inserito nell'ordinamento delle autonomie locali, a regime, la norma per la quale il termine per deliberare le tariffe per le imposte dei tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, deve precedere la data di approvazione del bilancio di previsione e che comunque i relativi provvedimenti hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione e quindi non ha alcuna rilevanza la data di pubblicazione della deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- Tale disposizione è stata sostituita da quella contenuta nel comma 8 dell'articolo 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 – Finanziaria del 2002 – che ha disposto che il termine per deliberare l'aliquota della addizionale comunale all'Irpef è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE :

- L'articolo 25 della Legge 28.12.2001 n. 448 – Finanziaria 2002 – ha modificato le modalità di ripartizione e di liquidazione delle somme versate a titolo di addizionale IRPEF comunale dal Ministero dell'Interno basando le stesse sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;
- Che per i dati più recenti sono quelli relativi all'anno 1999 secondo i quali l'ammontare dei redditi ai fini Irpef in Comune di Torre di Mosto sono risultati pari a € 35,695 milioni
- Che con propria delibera n. 11 in data 05.03.2003 la Giunta comunale aveva confermato per l'anno 2003 l'aliquota dello 0,4% vigente per l'anno 2002 in applicazione della suddetta disposizione legislativa;
- PRESO ATTO CHE l'amministrazione comunale a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali dello Stato accompagnato da un reale incremento delle spese necessarie al funzionamento dei propri servizi pubblici da erogare alla

popolazione amministrata, legata all'incremento delle spese contrattuali del personale dipendente, di quelle, consistenti, legate al pagamento delle rette per il ricovero di persone anziane o non autosufficienti in strutture protette, ritiene di poter deliberare la conferma della aliquota della compartecipazione alla addizionale irpef in vigore nell'anno 2002 , confermata per il 2003, che rimane quindi allo 0,4% con una previsione di entrata di € 142.559,40;

- CHE l'articolo 11 della Legge 18.10.2001 n. 383 ha stabilito che le deliberazioni comunali concernenti la istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF acquistino efficacia dalla data di pubblicazione su un sito informatico con le modalità che saranno stabilite da apposito decreto che è stato individuato con il D.M. del 31.05.2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002 con la denominazione www.finanze.it e che tale pubblicazione deve essere fatta a cura dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e finanze – Viale Europa, 242 00144 Roma, indicando sulla busta "Aliquote addizionale IRPEF" al quale il Comune deve inviare copia conforme all'originale del presente provvedimento;
- Preso atto che il comma 21 dell'articolo 1 della Legge 24.12.2003 n. 350 - Finanziaria per il 2004 - ha sospeso fino al 31.12.2004 gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge 27.12.2003 n. 289;
- Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 31 maggio 2002 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05.06.2002;
- VISTO l'art. 42, 2^ comma lettera f) del Tuel 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 11 della Legge 18.10.2001 n. 383;
- Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448;
- Visto l'articolo 3 della Legge 27.12.2002 n. 289;
- Visto l'articolo 1 comma 21 della Legge 24.12.2003 n. 350;
- Visto il parere favorevole in ordine alla correttezza tecnica e contabile da parte del responsabile del Settore 1^ dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267;
- Preso atto che il Segretario comunale ha svolto le funzioni dell'art. 97, comma 4, lettera a) del Tuel 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi dovuti;

DELIBERA

- 1) Di confermare anche per l'anno 2004 l'aliquota dello 0,4% in vigore per l'anno 2002 della compartecipazione alla addizionale Irpef di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e deliberata con proprio provvedimento n. 20 del 13.03.2002;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal 1^ gennaio 2004 e ciò ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 come sostituito dall'articolo 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 ;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 27.12.2002 n. 289 come prorogato al 31.12.2004 dall'articolo 1 comma 21 della Legge 24.12.2003 n. 350;
- 4) Di trasmettere ai fini della pubblicazione sul sito previsto dall'articolo 11 della Legge 18.10.2001 n. 383, la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale Ministero dell'Economia e Finanze – Viale Europa 242 00144 Roma, indicando sulla busta “Aliquote addizionale IRPEF” per la successiva pubblicazione sul sito www.finanze.it ; indicando il Codice Catastale, il Nome del Comune, l'anno di riferimento;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi in forma palese e separata :

- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del Tuel 18 agosto 2000 n. 267;

~~~~~

Parere regolarità tecnica e contabile : favorevole.

Il Responsabile Settore 1^

- dr. Puppulin Giannino -